

Ai Portatori di
Carta Flash al portatore ricaricabile

Proposta di modifica unilaterale del contratto della Carta Flash al portatore ricaricabile

Gentile Cliente,

il D. Lgs. n. 90/2017 – che ha recepito la Direttiva UE n. 2015/849 (cd. "IV Direttiva Antiriciclaggio") – ha introdotto delle **importanti novità in relazione alle carte prepagate al portatore ricaricabili** (nuovo art. 23 comma 3 del D. Lgs. n. 231/2007).

Poiché le nuove norme si applicano **anche ai rapporti in essere**, riportiamo qui allegate le proposte di modifica unilaterale del contratto della sua carta, rese necessarie dall'applicazione delle nuove regole introdotte dal suddetto decreto.

Nessuna modifica è apportata alle condizioni economiche applicate.

Le ricordiamo che entro due mesi dalla pubblicazione della presente comunicazione potrà esercitare il diritto di recedere dal contratto senza spese di chiusura e ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Trascorso questo termine, le modifiche si intenderanno approvate.

La presente comunicazione è effettuata ai sensi dell'art. 126-sexies del D. Lgs. n. 385 del 1993.

Se lei è portatore di più carte, questa comunicazione si riferisce ai contratti di tutte le sue carte.

* * * *

Quali sono le novità più significative?

Potrà utilizzare la sua carta entro il limite massimo di 250 euro mensili (comprensivo di pagamenti e prelievi).

Il limite massimo dei prelievi di contante diventerà 100 euro mensili.

Inoltre non potrà più utilizzare la sua carta per fare:

- acquisti sui siti internet
- pagamenti presso esercenti al di fuori del territorio della Repubblica Italiana
- prelievi di contante al di fuori del territorio della Repubblica Italiana¹.

L'importo massimo valorizzabile sulla carta (cd. plafond o saldo) scenderà a 250 euro.

Inoltre, l'importo massimo delle ricariche (anche tramite bonifici) non potrà superare i 250 euro mensili, fermo il saldo massimo di cui sopra.

Il criterio di conteggio di tutti i limiti mensili (30 giorni a partire dalla prima ricarica) resta invariato.

Qualora il saldo della sua carta fosse superiore a 250 euro, potrà continuare ad utilizzare la sua carta per effettuare pagamenti e prelievi di contante nei limiti sopra richiamati. Ulteriori ricariche potranno essere fatte

¹ Operatività oggi disponibile per le sole carte prepagate operanti sul circuito VISA.



PER



solo quando il saldo della carta scenderà sotto il limite di 250 euro.

Consapevoli delle restrizioni derivanti dalle novità sopra descritte, le ricordiamo che può in qualsiasi momento richiedere la carta prepagata Flash nominativa². La carta prepagata nominativa consente una operatività maggiore rispetto a quella delle carte prepagate al portatore.

Per maggiori informazioni può contattare il suo Private Banker³, la sua Filiale di riferimento o il Servizio Clienti (numero verde 800.546.961), attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 21.00, e il sabato, dalle 8.30 alle 14.30.

Le porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Paolo Molesini
L'Amministratore Delegato e Direttore Generale
Fideuram S.p.A.

² Per le condizioni contrattuali della Carta prepagata Flash Nominativa può fare riferimento al relativo foglio informativo disponibile in filiale o sul sito internet.

³ Il Private Banker è un professionista della consulenza finanziaria, previdenziale e assicurativa iscritto all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari.

ALLEGATO
PROPOSTA DI MODIFICA UNILATERALE DEL CONTRATTO DELLA CARTA FLASH AL PORTATORE RICARICABILE

Questo documento contiene un estratto del contratto della Carta prepagata Flash al portatore ricaricabile, con evidenziate le modifiche che la Banca propone di apportare al contratto della sua carta.

Le modifiche sono evidenziate come segue: il testo modificato è in **grassetto corsivo**, il testo eliminato è ~~barrato~~.

Se non intende accettare queste proposte di modifica contrattuale, ha diritto di recedere dal contratto entro due mesi dalla pubblicazione della presente comunicazione senza spese di chiusura e ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Decorso tale termine, le modifiche si intenderanno approvate.

Se Lei è portatore di più carte, questo documento si riferisce ai contratti di tutte le sue carte.

Limiti di utilizzo

Limite di prelievo giornaliero presso sportelli automatici ATM/ Filiale	euro 100 euro 250,00
Limite di prelievo mensile presso sportelli automatici ATM/ Filiale	euro 100 euro 500,00
Limite di prelievo anno civile presso sportelli automatici ATM	Euro 999,00
Limite di prelievo giornaliero presso sportelli automatici ATM in caso di carta utilizzabile da minori	euro 50,00
Limite di prelievo mensile presso sportelli automatici ATM in caso di carta utilizzabile da minori	euro 100,00
Limite massimo di pagamenti a favore di Esercenti presso giornaliero Apparecchiature POS fisiche abilitate e presso ATM	Saldo Carta nell'ambito dell'importocaricato sulla Carta
Limite ricarica in Filiale con addebito in conto	euro 250 euro 999,00
Limite ricarica presso ATM con utilizzo di una Carta della Banca o del Gruppo	euro 250 euro 999,00
Limite ricariche giornaliero in contanti	2
Limite mensile importo ricaricabile in contanti	euro 250
(da intendersi come la somma delle ricariche che possono essere effettuate nell'arco dei 30 giorni conteggiato a partire dalla prima ricarica)	
Limite massimo di utilizzo mensile (comprensivo di pagamenti e prelievi)	euro 250,00
Limite massimo di utilizzo anno (comprensivo di pagamenti e prelievi)	euro 3.000,00

NORME CONTRATTUALI CARTA PREPAGATA FLASH AL PORTATORE RICARICABILE
Art. 1 – Definizioni

1. Nel presente contratto si intende per:

Autenticazione forte	un'autenticazione del Portatore basata sull'uso di due o più elementi, classificati nella categoria della conoscenza (qualcosa che il Portatore conosce; es. PIN), del possesso (qualcosa che il Portatore possiede; es. Carta) e dell'inerenza (qualcosa che caratterizza il Portatore), che sono indipendenti, in quanto la violazione di uno non compromette l'affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione
Banca	Fideuram S.p.A.
Banca del Gruppo	la banca del Gruppo Intesa Sanpaolo diversa dalla Banca presso cui è possibile effettuare alcune attività previste in questo contratto;
Carta	la carta prepagata Flash al Portatore Ricaricabile emessa in base a questo contratto;
Dati della Carta	il numero identificativo (codice PAN), il codice di sicurezza CVV2 e la data di scadenza della Carta indicati sul Supporto plastico;



FIDEURAM

PER



SANPAOLO INVEST

Esercenti	gli esercenti convenzionati presso cui la Carta è utilizzabile;
Operazioni	le operazioni a debito e a credito effettuabili mediante il Supporto plastico; esse sono indicate all'art. 3;
PIN	codice personale segreto attribuito alla Carta;
Portatore	la persona fisica che utilizza la Carta;
POS	l'apparecchiatura installata presso gli Esercenti utilizzabile per effettuare Operazioni;
Richiedente	soggetto che richiede la Carta e stipula il presente contratto;
Sito	il sito internet di Sanpaolo Invest S.p.A. www.sanpaoloinvest.it ;
Supporto plastico	il supporto fisico fornito dalla Banca su richiesta del Portatore, nel formato standard o personalizzato, per l'utilizzo della Carta presso POS e sportelli automatici abilitati

Art. 2 – Principali caratteristiche della Carta

1. La Carta è un conto di moneta elettronica ricaricabile in euro.
2. La Carta può essere avvalorata fino ad un importo massimo di **250,00 euro**. L'importo caricato sulla Carta si riduce a seguito degli utilizzi effettuati, nonché per l'addebito degli importi dovuti alla Banca in base a questo contratto. Gli importi caricati sulla Carta sono infruttiferi.
3. La Carta è utilizzabile a debito entro il limite dell'importo caricato sulla Carta stessa ed entro gli specifici limiti di prelievo e pagamento indicati in questo contratto.

Art. 3 – Operazioni che possono essere effettuate con la Carta – Utilizzo della Carta all'estero

1. La Carta consente di compiere Operazioni a debito tramite il circuito di pagamento indicato sulla Carta stessa, **nel territorio della Repubblica Italiana**. In particolare consente di:
 - a) disporre pagamenti a favore di Esercenti presso apparecchiature POS fisiche abilitate con le modalità indicate all'art. 10;
 - ~~b) disporre pagamenti a favore di Esercenti mediante tecniche di comunicazione a distanza con le modalità indicate all'art. 11;~~
 - b) disporre pagamenti a favore di Esercenti presso gli sportelli automatici abilitati, con le modalità indicate all'art. 11. Le Operazioni attualmente effettuabili sono indicate nel Documento di sintesi;
 - c) effettuare prelievi di denaro contante in Italia e – in caso di Carta operante su circuito VISA – all'estero, con le modalità indicate all'art. 12.
2. A credito della Carta possono essere effettuate le Operazioni previste all'art. 9.
3. **La Carta non è utilizzabile all'estero.**

Art. 4 - Portatore della Carta

1. La Carta è al portatore; il Supporto plastico, i Dati della Carta e il PIN devono essere detenuti da una sola persona; la loro detenzione legittima tale persona all'utilizzo della Carta. La Banca e l'Esercente non hanno l'obbligo né la possibilità di compiere verifiche circa la legittimità della detenzione.
2. La Carta può essere utilizzata solo da persone fisiche maggiorenni non soggette a interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno. Prima di cedere la Carta, il Portatore deve verificare che il terzo abbia questi requisiti. Tuttavia, se il Richiedente ne fa richiesta al momento dell'emissione, la Carta può essere utilizzata da minori che abbiano almeno dodici anni compiuti; in questo caso:
 - si applicano gli specifici limiti di prelievo e pagamento indicati nel Documento di sintesi per il caso di utilizzo della Carta da parte di minori e ciò anche se la Carta è utilizzata da persone fisiche maggiorenni;
 - il Richiedente è responsabile degli utilizzi della Carta da parte di minori.
3. Il Portatore, quando cede la Carta ad un terzo, deve informare il terzo del contenuto di questo contratto, nonché delle vicende che possono riguardare la Carta (ad es. modifica del contratto).

Art. 5 – Durata e cessazione del contratto – Rimborso dell'importo residuo caricato sulla Carta

1. Il contratto è a tempo determinato e dura fino all'ultimo giorno del mese di scadenza della Carta indicato, assieme ai Dati della Carta, sul Supporto plastico. Alla scadenza la Carta non viene rinnovata.



FIDEURAM

PER



SANPAOLO INVEST

2. Il Portatore può recedere dal contratto in qualsiasi momento con effetto immediato. A tal fine il Portatore deve presentare una richiesta scritta in una filiale della Banca.
3. La Banca può recedere dal contratto senza preavviso in caso di violazione delle norme contrattuali da parte del Portatore o nel caso in cui le dichiarazioni fornite al momento della richiesta della Carta risultino alla Banca non veritiere, oppure qualora ricorra un giustificato motivo ai sensi del D. Lgs. n. 206/2005, dandone immediata comunicazione al Portatore tramite il Sito. A causa della natura "al portatore" della Carta il recesso della Banca è comunicato sul Sito ed è quindi onere del Portatore consultare periodicamente il Sito stesso.
4. La Banca blocca la Carta nella data di cessazione del contratto.
5. Il rimborso dell'eventuale importo monetario residuo, caricato sulla Carta al momento della cessazione del contratto, deve essere richiesto dal Portatore presso la filiale della Banca **entro il termine di prescrizione ordinaria previsto dalla legge (10 anni dalla cessazione del contratto) esibendo la documentazione e fornendo le informazioni richieste dalla filiale, e, se richiesto, fornendo anche il Supporto plastico. In caso di smarrimento, sottrazione, appropriazione indebita del Supporto plastico, per ottenere il rimborso il Portatore deve consegnare la documentazione indicata all'art. 18. Se l'importo monetario residuo caricato sulla Carta è superiore a 100,00 euro, la filiale procede al rimborso attraverso un bonifico da accreditare su un conto corrente bancario indicato dal Portatore stesso.**

Art. 6 – Consegna del Supporto plastico e del PIN – Successive comunicazioni del PIN

1. La Banca consegna il Supporto plastico ed il PIN al Portatore presso la filiale che stipula il presente contratto. In alternativa, Il Portatore può scegliere di ricevere il PIN mediante invio di un SMS gratuito al numero di cellulare indicato nel presente contratto.
2. In caso di dimenticanza del PIN il Portatore può chiedere che gli sia comunicato il PIN dimenticato; la richiesta può essere effettuata personalmente in una filiale della Banca esibendo la Carta. La richiesta non comporta il blocco della Carta; il PIN richiesto è consegnato con le modalità previste al comma precedente.

Art. 7 – Obbligo di custodia del Supporto plastico, dei Dati della Carta e del PIN - Avvertenza per il Portatore

1. Il Portatore, non appena li riceve, deve custodire con cura il Supporto plastico, i Dati della Carta e il PIN, adottando in particolare tutte le ragionevoli misure idonee a proteggerli da utilizzi non autorizzati tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - mantenere segreto il PIN e non riportarlo sul Supporto plastico;
 - custodire separatamente il Supporto Plastico e il PIN, verificando regolarmente che gli stessi siano sempre in suo possesso;
 - utilizzare il Supporto plastico, i Dati della Carta e il PIN con la massima diligenza al fine di preservarne la riservatezza (es. non dare mai seguito a email o telefonate che richiedano di inserire o comunicare tue informazioni personali o i Dati della Carta);
 - seguire sempre le indicazioni di sicurezza tempo per tempo fornite dalla Banca sul Sito (es. annotare e recare sempre con sé i numeri di emergenza per la segnalazione di cui al successivo articolo 19; verificare spesso i movimenti e il saldo della Carta)
2. Il Portatore prende atto:
 - che la Banca non ha la possibilità di verificare l'identità del soggetto che dispone l'Operazione;
 - che i Dati della Carta non sono modificabili dal Portatore e la loro semplice conoscenza consente di effettuare – anche da parte di terzi – le Operazioni a debito mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Art. 8 - Modalità e apparecchiature per l'utilizzo della Carta. Ambito di responsabilità

1. Le modalità di utilizzo della Carta sono indicate nel presente contratto nonché nelle istruzioni operative consultabili sul Sito o negli eventuali avvisi esposti nelle filiali della Banca.
2. La Banca può modificare le modalità di utilizzo della Carta per esigenze di carattere tecnico conseguenti all'evoluzione e all'aggiornamento degli strumenti tecnologici, oppure al fine di migliorare l'efficienza e la



FIDEURAM

PER



SANPAOLO INVEST

sicurezza della Carta. Gli aggiornamenti sono comunicati al Portatore sul Sito o negli eventuali avvisi esposti nelle filiali della Banca.

3. La Banca non è responsabile:

- di eventuali malfunzionamenti della Carta derivanti dal non corretto funzionamento delle apparecchiature del Portatore;
- della eventuale perdita, alterazione o diffusione dei dati trasmessi nell'ambito dell'utilizzo della Carta, se dovuta a interventi di terzi sulla rete telematica o su quella telefonica, oppure ad altre circostanze che esulino dal controllo diretto della Banca.

Art. 9 – Operazioni a credito della Carta: caricamento

1. Il caricamento della Carta può essere effettuato, anche da un terzo, con una delle seguenti modalità:

Dove	Come
Presso gli sportelli automatici abilitati della Banca o delle Banche del Gruppo	<ul style="list-style-type: none"> • con una carta di pagamento nominativa, anche non emessa dalla Banca, abilitata ai circuiti indicati sullo sportello automatico • in contanti, presso gli sportelli automatici che consentono tale opzione. A tal fine è necessario l'utilizzo della Carta e del PIN
Presso la filiale della Banca che ha emesso la Carta	<ul style="list-style-type: none"> • in contanti • con addebito in conto corrente • mediante addebito su una carta prepagata nominativa emessa dalla Banca o da una Banca del Gruppo indicata nel Foglio Informativo.
Online, tramite i Servizi online della Banca (solo se il richiedente la ricarica ha aderito a tali servizi con modalità dispositiva)	<ul style="list-style-type: none"> • con addebito in conto corrente
Con bonifico disposto tramite procedura SEPA Credit Transfer (SCT)	<ul style="list-style-type: none"> • Indicando l'IBAN della Carta

2. Sul Foglio Informativo della Carta sono indicate eventuali ulteriori modalità per il caricamento rese tempo per tempo disponibili anche presso soggetti terzi in forza di apposite convenzioni stipulate dalla Banca.

3. L'importo dell'Operazione è caricato sulla Carta non appena è ricevuto dalla Banca, tenuto conto dei tempi tecnici necessari.

5. Se l'importo dell'Operazione di caricamento determina il superamento del valore massimo caricabile sulla Carta, la Banca non esegue l'accredito o lo esegue parzialmente, provvedendo ad avvisare il soggetto che ha richiesto il caricamento dell'esito dell'Operazione. Nessun avviso è invece inviato al Portatore.

Art. 10 – Operazioni a debito della Carta presso Esercenti dotati di apparecchiature POS fisiche abilitate (art. 3 comma 1 lett. a): modalità di rilascio del consenso

1. Queste Operazioni possono essere effettuate tramite il Supporto plastico.

2. Le Operazioni tramite il Supporto plastico possono essere effettuate, a seconda della tipologia del POS, con



FIDEURAM

PER



SANPAOLO INVEST

una delle seguenti modalità:

- mediante l'utilizzo del Supporto plastico e la digitazione del PIN;
- mediante l'utilizzo del Supporto plastico e l'apposizione della firma sulla memoria di spesa predisposta dall'Esercente; in questo caso, la memoria di spesa deve essere sottoscritta con firma conforme a quella apposta sulla Carta;
- mediante semplice avvicinamento del Supporto plastico alle apparecchiature POS fisiche idonee a rilevarne i dati a distanza in modalità contactless, senza inserimento del Supporto plastico. Queste Operazioni:
 - se hanno importo pari o inferiore a 25 euro possono essere effettuate senza digitazione del PIN e senza firma della memoria di spesa: esse si intendono convalidate mediante il solo utilizzo del Supporto plastico abbinato alla rilevazione dei dati effettuata dall'apparecchiatura POS;
 - se hanno importo superiore a 25 euro sono convalidate mediante la digitazione del PIN o la firma della memoria di spesa;
 - mediante semplice inserimento del Supporto plastico nelle apparecchiature POS; questa modalità è utilizzabile solo presso alcune limitate tipologie di Esercenti che sono tempo per tempo indicate nel Foglio Informativo.

3. Il recesso e la sospensione dal Servizio da parte della Banca sono disciplinati secondo quanto previsto rispettivamente agli artt. 5 e 16.

4. Eseguita l'Operazione l'Esercente consegna copia della memoria di spesa. Nel caso di Operazioni con modalità contactless fino a 25 euro, la memoria di spesa è consegnata al Portatore solo su sua richiesta.

5. Il Portatore deve esibire, su richiesta degli Esercenti, un documento di identità.

6. Se al momento del rilascio del consenso all'esecuzione di una di queste Operazioni l'importo esatto dell'Operazione non è noto, la Banca blocca sulla Carta i fondi corrispondenti all'importo predeterminato autorizzato dal Portatore. La Banca, al momento della ricezione delle informazioni concernenti l'esatto importo dell'Operazione e al più tardi subito dopo la ricezione dell'ordine, sblocca senza indugio i fondi bloccati precedentemente e addebita l'esatto importo dell'Operazione sulla Carta.

Art. 11 – Operazioni a debito della Carta disposte a favore di Esercenti con tecniche di comunicazione a distanza (art. 3 comma 1 lett. b): modalità di rilascio del consenso

1. Il consenso all'esecuzione è dato per le Operazioni sui siti internet non certificati MasterCard SecureCode o Verified by Visa o tramite telefono, mediante digitazione o comunicazione all'Esercente dei Dati della Carta.

2. Riguardo a queste Operazioni, l'Esercente può chiedere il pagamento di importi anche non risultanti dagli ordini di acquisto o di prenotazione eventualmente trasmessi all'Esercente stesso; di tali importi l'Esercente è tenuto a fornire i documenti giustificativi al Portatore, fermo comunque restando l'obbligo di quest'ultimo di procedere al pagamento nei confronti della Banca.

3. Se al momento del rilascio del consenso all'esecuzione di una di queste Operazioni l'importo esatto dell'Operazione non è noto, la Banca blocca sulla Carta i fondi corrispondenti all'importo predeterminato autorizzato dal Portatore. La Banca, al momento della ricezione delle informazioni concernenti l'esatto importo dell'Operazione e al più tardi subito dopo la ricezione dell'ordine, sblocca senza indugio i fondi bloccati precedentemente e addebita l'esatto importo dell'Operazione sulla Carta.

Art. 11 – Operazioni a debito della Carta a favore di Esercenti presso gli sportelli automatici abilitati in Italia (art. 3 comma 1 lett. b): modalità di rilascio del consenso

1. Il consenso all'esecuzione di queste Operazioni è dato mediante l'uso congiunto del Supporto plastico e del PIN.

Art. 12 – Operazioni di prelievo (art. 3 comma 1 lett. c): modalità di rilascio del consenso

1. Il consenso all'esecuzione delle Operazioni di prelievo è dato:

- presso gli sportelli automatici abilitati mediante l'utilizzo del Supporto plastico e la digitazione del PIN.

Art. 13 – Operazioni a debito della Carta: esecuzione



FIDEURAM

PER



SANPAOLO INVEST

1. Il consenso, una volta dato, è irrevocabile.
2. L'ordine di esecuzione di un'Operazione si considera ricevuto dalla Banca nel momento in cui è trasmesso ad essa dal circuito di pagamento tramite il quale l'Operazione è stata effettuata. L'importo dell'Operazione a debito della Carta è accreditato all'intermediario dell'Esercente nei termini previsti dal circuito di pagamento utilizzato.
3. ~~L'importo delle Operazioni in una divisa diversa dall'euro è addebitato sulla Carta previa conversione in euro al cambio applicato dal circuito di pagamento tramite il quale l'Operazione è eseguita.~~

Art. 14 – Rapporti con gli Esercenti

1. I rapporti contrattuali con gli Esercenti inerenti ai beni o servizi ottenuti tramite utilizzo della Carta, sono distinti e autonomi rispetto al contratto di emissione della Carta. La Carta potrebbe non essere accettata da alcuni Esercenti, ad esempio a causa dell'intervenuta revoca o sospensione della convenzione con l'Esercente.

Art. 15 - Registrazione delle Operazioni

1. L'accredito e l'addebito sulla Carta relativo alle Operazioni è eseguito in base alle registrazioni effettuate, a seconda dei casi, dall'apparecchiatura presso la quale è stata eseguita l'Operazione o dai sistemi informatici della Banca (o di società del Gruppo Intesa Sanpaolo).

Art. 16 – Sospensione della Carta - Sostituzione della Carta

1. La Banca può sospendere l'utilizzo della Carta in qualunque momento per un giustificato motivo connesso alla sicurezza della Carta stessa o al sospetto di un suo uso fraudolento o non autorizzato. La sospensione e le relative motivazioni sono comunicate al Portatore – se possibile preventivamente oppure immediatamente dopo - tramite SMS (se è attivo il Servizio Informativo SMS di cui all'art. 27 e sulla stessa utenza cellulare) oppure al momento dell'utilizzo della Carta tramite l'apparecchiatura utilizzata o verbalmente, a seconda della modalità di utilizzo, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento.
2. Sempre per motivi di sicurezza o in caso di utilizzo errato, le apparecchiature presso cui il Supporto plastico è utilizzabile possono trattenere il Supporto plastico stesso. In tali casi il Portatore è tenuto a prendere contatto con una filiale della Banca.
3. In caso di difettoso funzionamento delle apparecchiature sulle quali la Carta è utilizzabile, il Portatore è obbligato a non effettuare Operazioni e così pure in caso di deterioramento o danneggiamento del Supporto plastico; in quest'ultimo caso il Portatore deve consegnare il Supporto plastico alla Banca nello stato in cui si trova.
4. La Banca si riserva di sostituire il Supporto plastico, il PIN e i Dati della Carta comunicandolo al Portatore tramite il Sito. La sostituzione dovuta a smarrimento, sottrazione, appropriazione indebita o utilizzo non autorizzato avviene a condizione che il Portatore abbia trasmesso la documentazione prevista dal successivo articolo 18 e con facoltà per la Banca di addebitare i costi previsti in questo contratto.

Art. 17 - Informazioni preliminari all'esecuzione di Operazioni

1. Prima della esecuzione di un'Operazione il Portatore può chiedere informazioni specifiche sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese dell'Operazione stessa. La Banca fornisce le informazioni in filiale verbalmente.

Art. 18 - Smarrimento, sottrazione, appropriazione indebita o utilizzo non autorizzato – Responsabilità per l'utilizzo non autorizzato

1. Non appena a conoscenza dello smarrimento, della sottrazione, dell'appropriazione indebita o in generale di un utilizzo non autorizzato del Supporto plastico, del PIN e dei Dati della Carta, il Portatore deve:
– chiedere immediatamente il blocco telefonando, in qualunque momento, al numero telefonico comunicato dalla Banca, che offre copertura 24 ore su 24, fornendo le informazioni indispensabili per procedere al blocco (e cioè almeno il codice utente e il nome, cognome, luogo e data di nascita del richiedente il blocco), e annotando il "numero di blocco" che gli viene comunicato dall'operatore nel corso della telefonata;



FIDEURAM

PER



SANPAOLO INVEST

– entro 48 ore dal momento del blocco, presentare denuncia alle Autorità di Pubblica Sicurezza, oppure, in alternativa alla denuncia, e nel solo caso di smarrimento, attestarlo con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa di fronte ad un pubblico ufficiale;

– entro due giorni lavorativi dal momento del blocco, confermare la segnalazione telefonica, recandosi personalmente presso una filiale della Banca oppure inviando lettera raccomandata, telefax o telegramma all'indirizzo indicato dell'operatore telefonico, indicando il numero di blocco e fornendo in ogni caso copia della denuncia o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

2. La segnalazione è opponibile alla Banca:

a) se effettuata telefonicamente al numero comunicato dalla Banca, dal momento in cui il richiedente riceve il numero del blocco da parte dell'operatore;

b) se effettuata personalmente alla filiale della Banca, dal momento in cui la segnalazione è effettuata;

c) se effettuata mediante lettera raccomandata, telefax o telegramma:

- dalle ore 24.00 del giorno della ricezione, se la comunicazione perviene durante l'orario di apertura dello sportello;

- dalle ore 24.00 del giorno lavorativo successivo a quello della ricezione, se la comunicazione perviene oltre l'orario di apertura dello sportello o in un giorno non lavorativo;

fatti salvi i casi di forza maggiore (ivi compreso lo sciopero del personale della Banca).

3. Successivamente al blocco, il Portatore può chiedere lo sblocco telefonando al numero telefonico indicato sul Sito e fornendo le informazioni richieste.

4. Prima del momento in cui la segnalazione è opponibile alla Banca il Portatore sopporta tutte le perdite derivanti da Operazioni non autorizzate qualora il Portatore abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi previsti all'art. 6 e al presente articolo con dolo o colpa grave. Tuttavia, salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Portatore non sopporta alcuna perdita se:

- la Banca per l'esecuzione delle Operazioni non esige un'Autenticazione forte del Portatore;

- lo smarrimento, la sottrazione o l'appropriazione indebita della Carta non potevano essere notati prima di un'Operazione dal Portatore.

Inoltre il Portatore non sopporta alcuna perdita se la stessa è stata causata da atti o omissioni di soggetti di cui la Banca si avvale per l'esecuzione delle attività previste a suo carico nel contratto.

5. A partire dal momento in cui la segnalazione è opponibile alla Banca, il Portatore non è responsabile delle conseguenze dannose derivanti dall'utilizzo della Carta, salvo il caso di dolo del Portatore stesso.

Art. 19 - Richiesta di rettifica

1. Nel caso di:

- Operazione per la quale non è stato prestato il consenso oppure derivante dall'utilizzo non autorizzato della Carta (indicate anche come "Operazioni non autorizzate");

- Operazione eseguita in modo inesatto;

- mancata esecuzione di un'Operazione;

il Portatore può richiederne la rettifica a condizione di comunicare la circostanza alla Banca secondo quanto previsto al comma 2.

2. La richiesta deve essere presentata alla Banca con le modalità indicate nel Foglio Informativo senza indugio non appena il Portatore è in grado di rilevare l'Operazione non autorizzata o eseguita in modo inesatto oppure la mancata esecuzione dell'Operazione. Se il Portatore presenta la richiesta di rettifica per un'Operazione non autorizzata in un giorno non lavorativo o in un giorno lavorativo dopo il limite orario indicato nel Foglio Informativo, tale richiesta si considera ricevuta dalla Banca il giorno lavorativo successivo. La richiesta di rettifica deve essere effettuata in ogni caso entro 13 mesi dalla data di addebito o accredito.

Art. 20 - Operazioni non autorizzate

1. Se l'Operazione risulta non autorizzata la Banca - entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui prende atto dell'Operazione, o riceve la richiesta di rettifica ai sensi dell'art. 19 - rimborsa l'importo dell'Operazione sulla Carta, salvo che ricorra uno dei casi di responsabilità del Portatore previsti all'art. 18 o che abbia motivato



FIDEURAM

PER



SANPAOLO INVEST

sospetto di frode, assicurando che la data valuta dell'accredito non sia successiva a quella dell'addebito dell'Operazione. Resta salvo il diritto della Banca di ottenere la restituzione dell'importo rimborsato qualora sia successivamente dimostrato che l'Operazione era stata autorizzata procedendo al riaddebito della Carta entro 120 giorni dalla data di rimborso. Dopo tale termine la Banca non può effettuare il riaddebito, pur conservando il diritto di ottenere la restituzione dell'importo non dovuto.

Art. 21 - Mancata o inesatta esecuzione

1. La Banca è responsabile in caso di mancata o inesatta esecuzione dell'Operazione a debito della Carta. Tuttavia la Banca non è responsabile:

- se l'ordine di pagamento non è pervenuto alla Banca dal circuito tramite il quale l'Operazione è stata disposta oppure è pervenuto in modo inesatto;
- se la Banca prova che l'intermediario dell'Esercente ha ricevuto l'importo dell'Operazione nei tempi previsti dall'art. 13, o con lieve ritardo rispetto a tali tempi;
- in caso di uso illecito della Carta da parte del Portatore.

2. La Banca, nel caso in cui sia responsabile in base al comma 1, se l'importo dell'Operazione è già stato addebitato sulla Carta, a seguito della richiesta di rettifica, ripristina la situazione della Carta come se l'Operazione non avesse avuto luogo, applicando una data valuta non successiva a quella di addebito sulla Carta dell'importo dell'Operazione.

3. In caso di mancata o inesatta esecuzione di un'Operazione a credito della Carta la Banca è responsabile nei confronti del Portatore se è dimostrato che essa ha ricevuto l'importo da caricare; questa responsabilità decorre dal momento in cui la Banca ha ricevuto tale importo.

4. Nel caso in cui sia responsabile in base al comma 3, la Banca accredita l'importo dell'Operazione sulla Carta con data valuta non successiva a quella che sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta dell'Operazione..

5. La Banca è inoltre responsabile delle eventuali spese e interessi imputati per la mancata o inesatta esecuzione dell'Operazione.

6. La responsabilità della Banca non sussiste se la mancata o inesatta esecuzione è imputabile al Portatore oppure se ricorre un caso di esclusione di responsabilità previsto dalla legge.

Art. 22 - Modifica delle norme e delle condizioni economiche

1. La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le norme e le condizioni economiche applicate al contratto.

2. La facoltà di modifica è esercitata nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall'art. 126-sexies del D. Lgs. 1.9.1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) e con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione indicata nella proposta. A causa della natura "al portatore" della Carta la modifica proposta dalla Banca è comunicata sul Sito ed è quindi onere del Portatore consultare periodicamente il Sito stesso. La modifica si ritiene accettata salvo che, prima della data indicata nella proposta per la sua applicazione, il Portatore comunichi alla Banca che non intende accettarla; la comunicazione equivale a recesso dal contratto e deve essere effettuata come previsto all'art. 5 comma 2.

3. Se la modifica riguarda tassi di interesse o di cambio, essa può essere applicata con effetto immediato e senza preavviso. Se la modifica è in senso sfavorevole per il Portatore, l'applicazione immediata e senza preavviso è possibile solo se la modifica stessa dipende dalla variazione di tassi di riferimento convenuti nel contratto; il Portatore è informato della modifica in senso sfavorevole dei tassi di interesse con le modalità indicate al comma precedente.

Art. 23 – Dati della Carta – Comunicazione dell'avvenuta esecuzione – Saldo della Carta – Altre comunicazioni della Banca

1. I Dati della Carta sono indicati sul Supporto plastico.

2. La comunicazione della avvenuta esecuzione di ciascuna Operazione è effettuata dalla Banca mediante messa a disposizione in Filiale delle informazioni relative all'Operazione. Il Portatore può chiedere che la comunicazione



FIDEURAM

PER



SANPAOLO INVEST

delle Operazioni eseguite sia effettuata dalla Banca mediante messa a disposizione delle informazioni relative alle Operazioni registrate nei trenta giorni precedenti; al fine di visualizzare tali informazioni, il Portatore deve:

- utilizzare il Supporto plastico e il PIN presso uno sportello automatico abilitato della Banca o delle Banche del Gruppo;

- farne richiesta presso una filiale della Banca o delle Banche del Gruppo.

3. Con le modalità di cui al comma precedente la Banca può fornire le seguenti ulteriori informazioni: disponibilità residua della Carta e informazioni relative alla Carta.

4. Le altre comunicazioni previste dalla normativa sulla trasparenza bancaria sono rese disponibili tramite il Sito.

5. Le comunicazioni di cui al presente articolo si intendono ricevute dal giorno successivo a quello in cui sono messe a disposizione sul Sito. È onere del Portatore verificare tempo per tempo le comunicazioni ed eventualmente trasferirle su supporto durevole.

6. Le informazioni che il Portatore può acquisire corrispondono a quelle memorizzate nei sistemi informativi della Banca e sono quindi suscettibili di rettifiche e aggiornamenti nei limiti e con le modalità previste dalle norme che regolano la Carta.

Art. 24 – Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

1. Il Portatore può presentare un reclamo alla Banca con le modalità indicate nel Foglio informativo della Carta, disponibile nelle Filiali e sul Sito.

2. Se il reclamante non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro i termini indicati nel Foglio Informativo, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

3. Il reclamante e la Banca, per l'esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere:

- al Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;

- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

4. La Banca d'Italia esercita la vigilanza sull'attività svolta dalla Banca in base al presente contratto. Il Portatore ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Art. 25 - Copia del contratto

1. Il Portatore ha diritto di ricevere a richiesta, copia del contratto e del documento di sintesi aggiornato.

Art. 26 – Lingua del Contratto – Legge applicabile – Sanzioni

1. La lingua del contratto e delle comunicazioni nel corso del rapporto è quella italiana.

2. Il contratto è regolato dalla legge italiana.

3. Per eventuali violazioni della disciplina in materia di servizi di pagamento sono applicabili a carico degli intermediari sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 32 e ss. del D. Lgs. n. 11/2010 e degli artt. 130 e ss. del Testo Unico Bancario.

Art. 27 – Servizio Informativo SMS

1. Il servizio prevede l'invio, sull'utenza cellulare indicata nella domanda di attivazione, di un messaggio SMS ogni volta che sia richiesta l'effettuazione di un'Operazione di importo superiore a quello indicato nella domanda. Il costo dei messaggi ricevuti è addebitato direttamente dal gestore telefonico secondo le proprie tariffe. La ricezione dei messaggi al di fuori del territorio italiano è subordinata all'esistenza di un accordo tra il gestore telefonico utilizzato e quello del Paese estero. Per verificare la copertura e i relativi costi all'estero occorre fare riferimento al gestore telefonico.

2. Il servizio può essere attivato:



FIDEURAM

PER



SANPAOLO INVEST

- presso le filiali della Banca in fase di richiesta della Carta;
- presso gli sportelli automatici della Banca o delle Banche del Gruppo mediante utilizzo della Carta e digitazione del PIN;
- presentando una richiesta scritta presso una filiale della Banca.

Il Portatore può consultare l'elenco dei gestori telefonici abilitati ai Servizi Informativi SMS sul Foglio Informativo della Carta disponibile nelle Filiali e sul Sito.

3. Il Portatore può chiedere in qualsiasi momento la disattivazione del servizio con le stesse modalità previste per l'attivazione.